

DELIBERAZIONE 1 marzo 2010, n. 246

Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie;

Visto il decreto legislativo n. 351/1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'art. 7;

Visto il Dlgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs. 31.03.1988, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la L.R. 01.12.1998, n. 88, recante "Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", e in particolare l'art. 6 che disciplina i poteri sostitutivi;

Considerato che la normativa nazionale non ha ancora recepito la direttiva comunitaria 2008/50/CE "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale, oltre ad inserire la misurazione del PM_{2,5} individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM₁₀ il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40 µg/m³ come media annuale;

Visto che in attesa di tale atto di recepimento è ancora

vigente il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio"

Atteso che il DM di cui sopra ha previsto, con l'entrata in vigore della fase 2 per il PM₁₀, che dal 1 gennaio 2010 il valore limite giornaliero di 50 µg/m³ non possa essere superato più di 7 volte nell'arco dell'anno solare;

Atteso che l'Assessore all'Ambiente e all'Energia della Regione Toscana ha formalmente provveduto, con lettera prot. n. 00337143 p.050 del 30.12.09 a scrivere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare evidenziando l'incongruenza della normativa nazionale rispetto a quella europea e sollecitando una rapida chiarificazione, ma che a tale richiesta non è stata tuttavia ancora offerta alcuna risposta;

Considerato che ARPAT ha comunicato alla Regione Toscana che nel periodo dal 1 Gennaio al 2 Febbraio 2010 in 13 stazioni della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria si erano raggiunti i sette superamenti e che a tale proposito l'Assessore regionale all'ambiente e all'energia ha informato i sindaci dei comuni interessati convocandoli ad una riunione di coordinamento tenutasi in data 10 Febbraio 2010 ad oggetto la valutazione congiunta di azioni da porre in essere;

Considerato che la Regione Toscana ha favorito e favorisce la pianificazione coordinata ed integrata di azioni strutturali di lungo periodo per combattere l'inquinamento atmosferico e che in tal senso ha provveduto ad adottare con deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008 il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008-2010";

Considerato che, sempre nell'ottica di favorire il coordinamento e l'adozione integrata di interventi duraturi per la qualità dell'aria, la Regione Toscana si è dotata di una specifica legge regionale n. 9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" che tra l'altro istituzionalizza il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di azione comunale (PAC) oltre a sancire il principio per il quale le prescrizioni del Piano regionale determinano modifiche o variazioni degli strumenti della pianificazione territoriale;

Visto che la suddetta norma opera una distinzione chiara tra interventi strutturali e interventi contingibili definendo i primi come "quelli di natura permanente

finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso una stabile riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera" ed i secondi come quelli "di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo e sono finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera" al fine della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Considerato comunque che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, anche solo marginalmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati prevalentemente da fattori esogeni e meteo-climatici;

Preso atto quindi che, venendo meno il recepimento da parte del Ministero della Direttiva Europea 2008/50/CE e stante il limite di 7 superamenti annui, si è andata creando una situazione di emergenza e che è quindi necessario, da parte dei comuni interessati, mettere in essere interventi contingibili di limitazione delle emissioni;

Ritenuto quindi necessario porre in essere azioni a tutela della qualità dell'aria anche ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" secondo il quale le Regioni provvedono, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio";

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale D.G.R. 1406/01 e successive ha individuato un'area omogenea, sulla base della valutazione di qualità aria ambiente, dell'orografia del territorio, dell'entità e distribuzione spaziale delle emissioni nonché delle condizioni meteo-climatiche, indicata come "Area Omogenea Fiorentina" costituita dai Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa per la quale le postazioni situate nei Comuni di Firenze e Scandicci sono rappresentative dell'intera area;

Preso atto che in data 19 Febbraio u.s sono stati convocati dall'amministrazione regionale, per le ra-

gioni di cui al precedente capoverso, i Sindaci dei comuni dell'area omogenea fiorentina per coordinare e condividere gli interventi contingibili nell'intera area omogenea, insieme alla Provincia di Firenze alla quale competono funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 9/2010;

Preso atto che la citata legge regionale n.9/2010 è stata pubblicata nel BURT del 17/02/2010 ed entra in vigore, come da previsioni dello Statuto regionale, il sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione;

Considerato che nelle more del recepimento della direttiva europea da parte dello stato nonché della completa ed ordinata applicazione della nuova legge regionale, che prevede tra l'altro l'aggiornamento della classificazione del territorio regionale in zone/agglomerati omogenei, la ridefinizione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e l'adozione di linee guida per la gestione delle situazioni a rischio di superamento, occorra agire in via transitoria con l'adozione da parte della Giunta Regionale di un piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 351/1999;

Considerato di dover individuare in via transitoria i Comuni per i quali vi sia pericolo di superamento dei valori limite e che a tal fine si faccia riferimento ai dati forniti da ARPAT ed alla struttura attuale della rete di rilevamento regionale per il PM₁₀ (DGR n. 377/2006);

Ritenuto quindi di individuare, secondo le modalità e motivazioni precedentemente espresse, i Comuni interessati dalla presente delibera quali quelli ove è presente almeno una postazione delle rete regionale di rilevamento del PM₁₀, più quelli dell'area omogenea fiorentina, e precisamente: Arezzo, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Capannori, Cascina, Firenze, Lastra a Signa, Lucca, Montale, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Porcari, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Grosseto, Siena, Livorno e Viareggio;

Ritenuto quindi di indicare ai predetti Comuni, una serie di interventi da valutare per la loro adozione per ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM₁₀ contenuti nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto quindi di attivare un Piano di azione al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀ ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 comunque coerente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010;

Considerato che la legge regionale n. 9/2010 prevede, all'art. 13, la definizione del sistema di gestione delle

situazioni a rischio di superamento dei valori limite e che quindi i suddetti interventi contingibili e i meccanismi di coordinamento tra Comuni e Province possano essere utilizzati per la definizione di strategie coordinate in attuazione della suddetta norma anche una volta emanata la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/50/CE e ripristinato quindi il limite di 35 superamenti annui che i dati storici indicano come probabilmente raggiungibile;

Preso atto che il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2010 individua nei Sindaci le autorità competenti alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente, assegnando loro la potestà di mettere in atto gli interventi contingibili;

Considerato che gli interventi riportati nell'Allegato A sono da considerarsi non esaustivi rispetto a quelli che i Comuni possono adottare, a completamento o in sostituzione di quelli elencati, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo-climatiche;

Ritenuto che l'individuazione e l'attuazione degli interventi da parte dei Comuni debba tener conto delle peculiarità territoriali e dunque fare riferimento prioritariamente alla riduzione delle principali fonti emissive presenti nel Comune, individuate anche tramite inventari delle emissioni;

Preso atto che la legge regionale n. 9/2010 all'art. 3 affida alle Province l'attività di coordinamento dei comuni appartenenti al territorio di competenza per l'elaborazione e l'attuazione dei Piani di Azione Comunali PAC, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale;

Ritenuto che i Comuni, ai fini della corretta applicazione della normativa regionale, debbano comunicare alla Regione, entro 15 giorni dalla presente deliberazione, l'elenco degli interventi contingibili che intendono attivare, nonché i tempi e le modalità per la loro attuazione;

Ritenuto che, al fine di facilitare l'intervento dei Sindaci, i Comuni possano utilizzare, per mettere in essere gli interventi di cui al precedente capoverso e indipendentemente dal fatto che siano o meno già previsti dai rispettivi Piani di Azione Comunale, anche le risorse di cui alla DGR n. 122 del 08/02/2010 per la quota di spesa corrente e secondo le modalità previste dalla stessa Delibera;

Ritenuto di adottare le "Modalità e criteri per la comunicazione di ARPAT delle situazioni a rischio di

superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM_{10} e per la gestione degli interventi contingibili" contenute nell'allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che la suddetta legge regionale n. 9/2010 prevede all'art. 14, in casi di inadempienza dei Comuni, la possibilità da parte della Regione di esercitare il potere sostitutivo;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare le disposizioni che seguono come piano di azione, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il numero dei superamenti della concentrazione media giornaliera nell'arco dell'anno per il PM_{10} ;

2. di individuare, per le motivazioni in premessa, i Comuni di Arezzo, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Capannori, Cascina, Firenze, Lastra a Signa, Lucca, Montale, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Porcari, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Grosseto, Siena, Livorno e Viareggio come quelli interessati dalle disposizioni della presente delibera;

3. di individuare nei Sindaci dei Comuni l'autorità competente ai sensi dell'art. 7 comma 1) del Dlgs n. 351/99 e dell'art.13 comma 3) della legge regionale n. 9/2010;

4. di approvare l'allegato A "Interventi contingibili per la gestione delle situazioni a rischio di superamento di valori limite" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di approvare l'allegato B contenente le "Modalità e criteri per la comunicazione di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM_{10} e per la gestione degli interventi contingibili" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di affidare alle Province l'attività di coordinamento dei comuni appartenenti al territorio di competenza;

7. che i Sindaci, in conformità all'art. 13 comma 3 della legge regionale n. 9/2010, trasmettano all'amministrazione regionale e provinciale, entro 15 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, l'elenco degli interventi contingibili, nonché i tempi e le modalità per la loro attuazione, che intendono porre in essere per ridurre il rischio di superamento dei valori limite;

8. che le autorità comunali possano utilizzare, per mettere in essere gli interventi di cui al precedente capoverso e indipendentemente dal fatto che tali interventi siano o meno già stati previsti dai rispettivi Piani di Azione Comunale, anche le risorse di cui alla DGR n. 122 del 08/02/2010 per la quota di spesa corrente secondo le modalità previste dalla stessa Delibera.

Il presente atto (unitamente agli allegati) è pubblicato

integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F. della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Lucia Bora

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

INTERVENTI CONTINGIBILI PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

Di seguito sono riportate una serie di interventi/misure contingibili da adottare per ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀.

L'elenco ha un carattere indicativo e contiene interventi/misure realistiche che hanno un qualche effetto in termini di riduzione delle emissioni. L'elenco si basa su pregresse esperienze effettuate in toscana e in diverse città italiane.

A. Incentivazione della circolazione e dell'uso dei mezzi pubblici

1. istituzione di corse suppletive di mezzi pubblici urbani;
2. intensificazione delle corse dei mezzi extraurbani, in coordinamento con le corse dei mezzi urbani;
3. intensificazione dei servizi scuola-bus;
4. rafforzamento della vigilanza al fine di evitare comportamenti che pregiudicano la fluidificazione del traffico (sosta in doppia fila, mancato rispetto delle corsie preferenziali, scarico delle merci in orari non consentiti, ecc);
5. incremento del numero di taxi;
6. potenziamento temporaneo del servizio pubblico, con autobus di proprietà privata e pubblica, in situazioni nelle quali si verificano o possano verificarsi stati di attenzione o di allarme.
7. incentivazione all'uso dei mezzi pubblici attraverso la riduzione significativa del costo dei biglietti o la messa a disposizione totalmente gratuita;
8. messa a disposizione gratuita dei parcheggi scambiatori;

B. Circolazione mezzi privati: fluidificazione, dissuasione e limitazione

1. regolamentazione della circolazione degli autobus turistici, con divieto di accesso ai centri storici ed alle aree di interesse monumentale, degli autobus equipaggiati con motore ad elevato potenziale inquinante;
2. verifica della possibile regolamentazione delle manifestazioni, degli avvenimenti sportivi, dei grandi spettacoli e di altre attività aggregatrici di traffico veicolare;

C. Riduzione temporanea delle emissioni da impianti civili e industriali .

1. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, in coerenza con gli obiettivi di risparmio energetico, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;
2. riduzione delle temperature dell'aria dei singoli ambienti ed edifici per tutti gli impianti di riscaldamento con esclusione degli impianti installati di cui al punto precedente;
3. riduzione graduale in rapporto all'intensità dell'inquinamento fino al minimo tecnico delle attività industriali che emettono almeno PM₁₀ o suoi precursori;

D. Riduzione del numero di autoveicoli circolanti, limitata nel tempo e/o nello spazio

1. circolazione riservata ad autovetture con almeno tre passeggeri a bordo;
2. limitazioni ad accesso o di circolazione in determinate zone urbane e fasce orarie;
3. ulteriore estensione delle fasce orarie e delle zone in cui vigono le limitazioni di accesso o di circolazione;
4. inasprimento delle limitazioni, ivi compresa la sospensione della validità di determinate categorie di permessi;
5. circolazione a targhe alterne;
6. divieto prolungato di circolazione sull'intera area urbana.

ALLEGATO B**MODALITA' E CRITERI PER LA COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAT DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE DELLA CONCENTRAZIONE DELLA MEDIA GIORNALIERA DEL PM10 E PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI CONTINGIBILI**

In Regione Toscana, in coerenza con le leggi regionali n.30/09 e n.9/10, la gestione tecnica delle reti di rilevamento della qualità dell'aria é effettuata da ARPAT che, con le sue strutture territoriali, gestisce i diversi COP (Centri Operativi Provinciali) e valida quotidianamente i dati rilevati. Il personale ARPAT, in accordo con i disposti della DGRT n. 450/2009, acquisisce i dati degli strumenti di rilevamento dai quali si genera, alla fine di una serie calcoli, elaborazioni e verifiche, un dato di qualità dell'aria.

L'attività di informazione giornaliera utilizza una prassi operativa che permette una prima convalida del dato chimico rilevato, individuando le evidenti situazioni anomale, per consentire le opportune verifiche di legge e per la pubblicazione del bollettino giornaliero sul sito web di ARPAT entro le ore 13, in accordo con il punto 5.1 della DGRT n. 450/2009.

Ai fini del Piano di azione di cui alla presente deliberazione:

- 1 La comunicazione dell'avvenuto superamento del valore limite relativo alla concentrazione media giornaliera del PM10 avviene da parte di ARPAT tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento, salvo cause di forza maggiore dovute alla indisponibilità temporanea dei dati. Tale comunicazione avviene utilizzando il "*Modello per la comunicazione all'Autorità Competente del superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 per il PM10*" di cui di seguito è riportato un facsimile. La comunicazione viene inviata al Sindaco alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competente per territorio.
- 2 Il sindaco attiva gli interventi contingibili prescelti tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico sociale e delle previste condizioni meteo climatiche
- 3 Il sindaco comunica l'attivazione degli interventi contingibili alla Provincia ed alla Regione.

ARPAT – Direzione



**MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE
DEL SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DI 50 µg/m³ PER IL PM10**

Classificazione _____

Luogo e data

Al Sindaco/i del/i Comune/i di

FAX:

e-mail:.....

Al Presidente della Provincia di

FAX:

e-mail:.....

Al Presidente della Regione

FAX:

e-mail:.....

Al/i Responsabile/i Dipartimento/i della Prevenzione AUSL

FAX:

e-mail:.....

dal Dipartimento provinciale ARPAT di Centro Operativo Provinciale Rete di Rilevamento
Inquinamento Atmosferico
tel. fax e-mail

**OGGETTO: stazioni rete regionale PM10 (DGRT n. 377/2006) - comunicazione
superamento valore limite giornaliero di 50 µg/m³**

Si comunica che per l'inquinante PM10 nel/i giorno/i _____ sono stati
rilevati i superamenti del valore limite di 50 µg/m³ riportati nella tabella sottostante:

Provincia	Comune	STAZIONE (nome)	Data	Valore Media giornaliera µg/m ³

Firma Responsabile _____ data ___ / ___ / _____